

Nel messaggio letto da uno speaker alla televisione il leader iracheno ha sostenuto che gli Stati Uniti vogliono smembrare il paese
 La Casa Bianca: «Chiediamo solo il rispetto delle risoluzioni Onu»
 Disinnescata una bomba sotto un'auto degli esperti delle Nazioni Unite

Saddam: «Vogliono il nostro petrolio»

Il rais incita la nazione a opporsi alla «cospirazione Usa»

Saddam si è rivolto alla nazione irachena con un discorso fatto leggere ad un annunciatore in televisione: «Respingiamo la sfrontata aggressione con tutti i mezzi disponibili e ad ogni livello». Per il rais, gli Usa ed i loro alleati hanno interdetto all'aviazione di Baghdad gli spazi aerei al di sotto del trentaduesimo parallelo non per proteggere gli sciiti ma per dividere il paese.

BAGHDAD. Saddam Hussein rilancia la sfida agli Stati Uniti ed ai loro alleati promotori dell'operazione «Sentinella del sud», ma non fa cenno ad alcuna azione immediata e concreta contro l'ombrello aereo che questi hanno dispiegato a protezione dei ribelli sciiti nel sud dell'Irak.

Nel primo discorso alla nazione da quando gli alleati giovedì scorso hanno interdetto agli aerei iracheni gli spazi aerei del trentaduesimo parallelo, Saddam ha toccato problemi ai quali il mondo arabo e islamico è assai sensibile, riassumendo parole d'ordine ripetute più volte in questi giorni dalla propaganda ufficiale del regime.

Secondo il rais, il cui messaggio è stato letto in televisione da un annunciatore, il governo «deciso a respingere la sfrontata aggressione e a misurarsi con essa con tutti i mezzi disponibili e ad ogni livello». «Non ci lasceremo sviare dagli slogan con cui tentano di giustificare la loro interruzione dei voli nel sud e nel nord dell'Irak. Questi slogan - ha concluso Saddam - coprono una co-

spiraazione per eliminare il ruolo storico dell'Irak e arrivare ad una spartizione della regione ed assumere il controllo delle sue ricchezze petrolifere. Ammonendo minacciosamente i fratelli arabi, Saddam ha concluso che coloro che sosterranno le forze dell'aggressione ne assumeranno da soli la responsabilità davanti a Dio ed ai loro popoli, sopportando le conseguenze di un simile imperdonabile comportamento».

La prima reazione americana al discorso di Saddam è stata laconica. Il portavoce Walter Kansteiner si è limitato a dire che la zona di interdizione è stata decisa in applicazione della risoluzione numero 688 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che vieta al governo di Baghdad di perseguire le minoranze. «Noi non miriamo a dividere il paese, noi miriamo a costringere l'Irak a rispettare la risoluzione dell'Onu», ha detto il portavoce.

Nel messaggio di Saddam non ci sono cenni all'attività degli ispettori dell'Onu incaricati di indagare o provvedere alla distruzione degli armamenti nucleari, chimici, biologici e missilistici dell'Irak. Guidati dall'italiano Maurizio Ziferero, esperti dell'Aiea (agenzia internazionale per l'energia atomica) con sede a Vienna, sono attesi oggi a Baghdad. Secondo quanto indicato da fonte Onu a Manama (Bahrein) altri 14 esperti di armi chimiche lasceranno domani Manama per unirsi in Irak ad un gruppo di colleghi e supervisionare la distruzione di oltre 40.000 ordigni chimici concentrati a Muthana.



Il presidente iracheno Saddam Hussein

dichiarato Gualtiero Fulcheri, coordinatore delle attività Onu in Irak. Questi ha poi aggiunto che «devono essere rafforzate le misure di sicurezza durante i movimenti del personale dell'Onu».

Stando al racconto di Fulcheri l'episodio si è svolto in questo modo. Tre guardie del curdo nel nord abitato dalla minoranza curda, sono state fermate all'ultimo posto di blocco governativo prima della città di Kirkuk. Qui hanno scorto un uomo armeggiare intorno alla loro automobile. I tre soldati hanno proseguito per qualche chilometro prima

di accorgersi che sotto il veicolo era stata fissata con un magnete una bomba «Tnt» di circa un chilogrammo con un timer e un detonatore. Secondo l'ora segnata dal timer l'ordigno avrebbe dovuto esplodere due ore dopo, quando l'auto si fosse trovata all'interno del territorio curdo. Non è escluso che lo scopo degli attentatori fosse quello di fare ricadere la colpa su elementi curdi. Negli ultimi mesi più volte guardie dell'Onu sono state oggetto di attentati. Anche Danielle Mitterrand, moglie del presidente francese, è sfuggita in giugno ad un attentato durante un giro nel Kurdistan iracheno.

Israele pronta a usare la bomba al neutrone? Rabin: «Assurdità»

GERUSALEMME. Le affermazioni del settimanale britannico «Observer», secondo il quale Israele reagirebbe con bombe al neutrone ad un attacco missilistico iracheno sono «totalmente assurde». Lo ha dichiarato il portavoce del primo ministro israeliano Rabin. Il settimanale, che ha citato un'imprescisa fonte militare israeliana ad alto livello, ha aggiunto che le bombe saranno usate su aree scarsamente popolate dell'Irak occidentale, vicine alla Giordania, dalle quali partirono i 39 missili terra-terra Scud, lanciati da Baghdad contro Israele durante la guerra nel Golfo. Israele, secondo l'«Observer», impiegherà bombe aerei un potere distruttivo su un'area di 50 km², anche allo scopo di provocare uno shock psicologico nei paesi della regione, soprattutto in Iran e in Siria, che, secondo notizie stampate, stanno facendo grandi sforzi per disporre di armi non convenzionali, come missili con testate chimiche e nucleari. La bomba al neutrone è considerata un'arma pulita, nel senso che, a differenza delle bombe atomiche e all'idrogeno, uccide solo esseri viventi, causando danni materiali limitati e una caduta radioattiva molto ridotta.

Israele si è sempre rifiutata di confermare o di smentire le notizie secondo le quali dispone di armi nucleari e dei mezzi per lanciarle e ha dichiarato che in ogni caso non sarà il primo a usarle nella regione. Le rivelazioni fatte nel 1986 al «Sunday Times» da Mordechai Vanunu l'ex tecnico nucleare nella centrale di Dimona che sta ora scontando una condanna a diciotto anni di reclusione per spionaggio - sembrano indicare, stando ad alcuni esperti occidentali, che Israele ha il materiale, i mezzi e la capacità tecnica per produrre anche bombe al neutrone.

I responsabili della protezione civile in Israele hanno intanto annunciato che sono state apportate alcune modifiche alle misure di sicurezza, allo scopo di renderle più efficienti. La divisione del paese in aree di allarme, è stata portata da sei a dieci, allo scopo di ridurre al minimo la permanenza nei rifugi. Sono stati inoltre completati e migliorati i preparativi per la distribuzione di maschere antigas a quella parte della popolazione che ne è ancora priva.

Libano alle urne

Al secondo turno elettorale successo del boicottaggio proclamato dai cristiani

Scarsissima affluenza al secondo turno delle elezioni politiche che si sono svolte a Beirut e nelle zone montagnose centrali. Il boicottaggio proclamato dall'opposizione cristiana sembra che stia per aver successo. Il terzo turno elettorale si svolgerà domenica prossima. Intanto nel Libano meridionale l'aviazione israeliana ha compiuto la sua 30ª incursione dall'inizio dell'anno.

BEIRUT. Il boicottaggio delle elezioni legislative libanesi - le prime dal 1972 - proclamato nei giorni scorsi dall'opposizione cristiana è riuscito in pieno. La maggior parte della popolazione cristiano-maronita di Beirut e del Monte Libano, i due distretti nei quali ieri si è votato nel secondo turno, ha infatti disertato i seggi ed ha osservato anche il terzo giorno consecutivo di sciopero indetto per protesta contro il processo elettorale cominciato il 23 agosto e che si concluderà domenica prossima. Non vi sono stati incidenti. Soltanto nelle zone musulmane della capitale si è registrato entusiasmo da parte dei sostenitori del filo-iraniano Hezbollah (il «Partito di Dio») che hanno fatto campagna elettorale fino all'ultimo momento nella speranza di ripetere il successo ottenuto domenica scorsa nel Libano orientale. I seggi si sono chiusi alle 17 locali ed i primi risultati sono attesi per il pomeriggio di oggi. Secondo funzionari addetti ai seggi, l'odierna astensione cristiana dal voto farà sì che almeno 19 candidati - tra i quali sei ministri dell'attuale governo - siano proclamati vincitori incontestati.

Nelle roccaforti cristiane le campane delle chiese hanno suonato a martello per esprimere contro queste elezioni volute dai siriani che occupano il Libano. Nella città cristiana di Byblos, quattro ore dopo l'apertura dei seggi, era andata a votare una sola persona mentre nel vicino villaggio di Annaya le urne erano comple-

tamente vuote: qui il seggio era stato allestito all'aperto, sotto una quercia, in quanto le autorità locali avevano negato l'uso degli edifici pubblici. «Qui la gente è amichevole, ci offre tè e caffè ma non vuole venire a votare», afferma il presidente del seggio. A un fotografo del settimanale «Al Massira», portavoce del gruppo cristiano Forze libanesi di Samir Geagea, i militari hanno sequestrato un rullino perché in una roccaforte cristiana aveva fotografato uno scrutatore addormentatosi in seggio dove il boicottaggio era stato totale.

Mentre a Beirut e nelle zone montagnose centrali si svolgeva il secondo turno di queste contrastate elezioni, nel Libano meridionale l'aviazione israeliana compiva la sua 30ª incursione dall'inizio dell'anno. Cacciabombardieri dell'aviazione israeliana hanno colpito alcune presunte basi di guerriglieri Hezbollah, il filo-iraniano «Partito di Dio». Lo ha reso noto una fonte della sicurezza. La fonte ha precisato che quattro jet con la stella di Davide hanno sorvolato e colpito obiettivi della guerriglia nei pressi dei villaggi di Lower Meletta ed Ein Bouswar, nella regione dell'Iqim al-Tuffah (la «provincia della Mela») alle 14:15 locali. Secondo la fonte, i velivoli israeliani ad Ein Bouswar - circa 40 chilometri a sud di Beirut - hanno colpito anche una scuola. Densè colonne di fumo si sono sollevate dai punti colpiti, ma finora non si hanno notizie di vittime o feriti.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
 Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino, Nynanne Moschi, avvocato Cdl di Milano, Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Ingiustificata pretesa dei datori di lavoro

Restituzioni sulla 14ª

risponde COSIMO FRANCIOSO*

ri in buona fede non debbono essere restituite? Facciamo presente, infine che la Sip spa non ci ha mai richiesti bonariamente la somma della contingenza in questione. Chi ci può aiutare? Con il 31-12-1990 la Sip ha cessato la sua attività come concessionaria esclusiva su *Il Messaggero* e tutto il personale è stato assorbito da due nuove concessionarie.

Sandro Addario
 e altre 30 firme. Roma

Alcuni anni addietro una grande azienda italiana del settore dei supermercati alimentari inventò a tavolino (pare nel corso di una difficile trattativa sindacale) la seguente questione: se un mio dipendente mi cita davanti al giudice del lavoro io non mi limiterò più a difendermi, ma contrattaccherò chiedendogli in restituzione tutte le maggiori somme pagate sulla 14ª mensilità.

Alla Corte costituzionale

Somme maggiori rispetto a cosa? Rispetto appunto al Dl 1-2-77 n. 12 secondo cui in chiave di lotta alle cosiddette scale mobili anomale (come quella, si disse allora, dei bancari), era stato introdotto un divieto di calcolare gli ulteriori adeguamenti au-

tomatici della retribuzione in maniera diversa da quanto stabilito dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.

E la 14ª mensilità, ovviamente, era la maggiore imputata, giacché, a differenza della 13ª mensilità, non risultava essere prevista dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.

La questione nacque quindi di quasi per sfida e forse senza neppure grande convinzione tecnica. Sta di fatto che dopo alterne vicende giudiziarie il problema è stato addirittura sottoposto all'esame della Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 124/91, ha sostanzialmente disinnescato questa mina vagante. La Corte infatti ha stabilito che quel divieto posto nel 1977, anche per il sovrappiù di altre norme di legge regolanti la stessa materia, era sì costituzionalmente legittimo ma solo in quanto temporaneo. La Corte ha così sancito che dal 28-2-86 in avanti quel divieto non opera più.

Ora se si considera che la sentenza è del 26-3-91 e se si tiene conto del fatto che nel rapporto di lavoro la prescrizione è normalmente quinquennale, si capisce perché la questione era sembrata a quel punto praticamente risolta. E invece no. Sostenevano la tesi secondo cui l'azione di ripetizione di un pagamento non dovuto (e quindi indebito) si prescriverebbe

in dieci anni (e non in cinque) i datori di lavoro (diventati intanto più numerosi e persino «attori», vale a dire essi stessi ricorrenti contro i propri dipendenti e comunque quasi sempre solo contro alcuni di questi, proprio come nel caso qui segnalato) sono tornati nuovamente alla carica per il periodo anteriore al 28-2-86.

Considerazioni giuridiche

Costi delimitata dall'intervento della Corte costituzionale, la residua pretesa dei datori di lavoro è ancora giustificata? Riterrei proprio di no, per quasi tutte le buone ragioni indicate nella stessa lettera che qui si riscontra, ma anche per due principali considerazioni giuridiche che proverò a riassumere sinteticamente.

Innanzitutto la prescrizione quinquennale. In tema di imprescrittibilità dell'azione di nullità, l'art. 1422 del codice civile stabilisce quanto segue: «L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione». L'uso del plurale «le azioni di ripetizione» consente di escludere l'esistenza di un'unica azione generale di ripetizione e conferma al contrario l'esistenza di tante distinte azioni di ripetizione,

PUBBLICI dipendenti: i limiti dei benefici dell'articolo 20

Vito Basile
 Roma

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
 Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Nell'aprile 1977 fui assunto presso il ministero delle Finanze e chiesi che il servizio militare fosse valutato nella progressione economica di carriera e nella buonuscita. Mi è stato risposto di no, perché manca una norma a tale proposito. La norma è arrivata sotto forma di legge n. 958 del 24 dicembre 1986. Ho riproposto la domanda ma finora nulla ho ottenuto. Conviene citare in giudizio l'amministrazione per ottenere quanto dovuto?

L'articolo 7 della legge 412 del dicembre 1991 avrebbe dovuto concedere l'assicurazione per i pubblici dipendenti che hanno fatto valere il servizio militare ma solo dal gennaio 1987 in poi. Quelli già in pensione come il sottoscritto dal 1984 (periodo di militare dal gennaio 1942 all'ottobre 1945) sono stati esclusi dal riconoscimento. Questa legge eliminerebbe quei periodi? Ed anche la agevolazione combattentistica?

Pierino Giovannazzi
 Salerno

Corretta interpretazione delle norme per la liquidazione dei periodi fuori ruolo

Con raccomandata, sottoposta alla consulenza della rubrica «Previdenza» un quesito circa l'applicabilità della sentenza della Corte costituzionale del 26 novembre 1987, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1ª Serie speciale numero 54, che dichiara l'illegitimità costituzionale dell'art. 18 del Dlcsps 4/4/1947, n. 207, all'insegnante di scuola statale a cui non è stato corrisposto il trattamento di fine rapporto nel servizio fuori ruolo.

Alla mia istanza, diretta al ministero della P.I., è stato ri-

Alcune Amministrazioni, avendo interpretato correttamente l'articolo 20 della legge 958/86, l'avevano applicata nel senso richiesto dagli interessati. Successivamente il governo, con la finanziaria 1992 (legge 412/91) ha proposto - e la maggioranza parlamentare ha approvato - che i benefici di cui all'articolo 20 della legge 958/86 si riconoscono soltanto ai pubblici dipendenti che hanno cessato il servizio militare dopo il 30 gennaio 1987 (data di entrata in vigore della ripetuta legge 958).

Il ministro per la Funzione pubblica, con la circolare n. 85749/10.0.342/B del 20 febbraio 1992, in applicazione

del comma 3 dell'articolo 7 della legge 412/91, ha disposto che, a coloro i quali erano stati attribuiti «indebitamente» i benefici previsti dall'articolo 20, devono essere recuperati (salvo il caso dell'attribuzione della buonuscita).

La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 412/91 è da più parti ritenuta illegittima e irragionevole per cui se ne attende il giudizio della Corte costituzionale. Qualora lo ritenete opportuno potete rivolgervi all'Inca-Cgil per avviare il contenzioso legale a sostegno della illegittimità dell'articolo 7, comma 1, della legge 412/91.

Questa nuova disposizione si limita a fissare un criterio per individuare - a modo suo - chi sono i destinatari dell'articolo 20 della legge 958/86, ma non modifica in alcun modo la normativa relativa agli ex combattenti e categorie assimilate.

sposto negativamente, benché avessi dimostrato di aver prestato servizio con nomina annuale del provveditore agli studi, sostenendo che non avevo prestatato «almeno un anno continuativo di servizio», intendendo per anno di servizio quello che va dal primo settembre al 31 agosto e non invece l'anno scolastico che dà diritto alla valutazione didattica e all'attribuzione della qualifica annuale.

Dato il lungo tempo trascorso, mi permetto di rivolgere ulteriore sollecitazione ad una risposta anche se dovrà consistere che codesta rubrica non è in grado di dare soluzione al quesito sottoposti.

Eleonora Fazio
 Paimi (Reggio Calabria)

L'insegnante interessata, assieme alla lettera sopra pubblicata ci ha inviato in allegato anche la risposta negativa del provveditorato agli Studi di Reggio Calabria, ove questi afferma che il trattamento di fine rapporto per i periodi fuori ruolo non deve essere corrisposto quando mancano i «requisiti previsti dall'art. 9 del Dlcsps n. 207/47 e precisamente un anno continuativo di servizio tra quelli soggetti alla disciplina di cui al disposto di legge citata».

Premesso che non si riesce a comprendere la limitazione della interpretazione in quanto, insegnando per 180 o più giorni in un anno, questo servizio viene considerato anno intero ai fini giuridici, ai fini del punteggio per la graduatoria per il passaggio in ruolo ai fini dell'anzianità contributiva utile a pensione nonché ai fini della corresponsione dell'intero stipendio annuo, mentre per la buonuscita Enpas la Direzione dell'istituto non ritiene di doverla considerare utile.

Va comunque sottolineato che nel caso in specie non sia-

no di fronte alla buonuscita, ma alla indennità di licenziamento spettante agli impiegati dello Stato. Così infatti viene definito dal parere del Consiglio di Stato (... Speciale pubblico impiego del 18/4/88 parere 1135/86) il trattamento di fine rapporto corrisposto ad un pubblico dipendente per il periodo svolto fuori ruolo e non riscattato. In questa direzione ed identico spirito sono le sentenze n. 208/88 e 54/87 della Corte costituzionale che riconferma il contenuto dell'art. 2120 del Codice civile attestante che in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro compete l'indennità di licenziamento.

Di questo parere è anche il ministro del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato (Ispop) che, rispondendo con circolare in data 28/6/90 ad un quesito posto dal ministero degli Interni e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/86, afferma che «ai sensi dell'art. 35 della Costituzione l'indennità di fine rapporto spetta sempre e comunque in proporzione al lavoro prestato...».

Le sentenze a favore di questa nostra interpretazione sono rafforzate dalla sezione Controllo, determinazione n. 002115 del 20/4/89 Intendenza scolastica della scuola di lingua tedesca di Brzano che recita: ai fini della determinazione dell'indennità di fine rapporto per gli insegnanti non di ruolo, l'art. 9 del Dlcsps 4 aprile 1947 n. 207, così come integrato dall'art. 8 della legge 20 marzo 1980 n. 75, legittima la valutazione di tutti i periodi di servizio per ciascun anno e frazione di anno, consentendo la sommatoria dei vari periodi, con eccezione, una volta effettuata tale sommatoria, dell'ultimo periodo che eventualmente dovesse risultare inferiore a sei mesi.

Qualora il Provveditorato agli Studi continuasse a rimanere sulle proprie posizioni anche dopo averci fornito le sentenze e le circolari dalle quali abbiamo tratto le suesposte considerazioni, riteniamo che l'interessata possa, con probabilità di successo, adire le vie legali.